

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 139/2003****del 7 novembre 2003****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2003 del 26 settembre 2003 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/83/CE della Commissione, del 5 febbraio 2003, che modifica la direttiva 95/70/CE del Consiglio che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/114/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/236/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri <sup>(4)</sup>.
- (5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 D 0236**: Decisione 2003/236/CE della Commissione del 3 aprile 2003 (GU L 87 del 4.4.2003, pag. 12).»

- 2) Al punto 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 D 0083**: Decisione 2003/83/CE della Commissione del 5 febbraio 2003 (GU L 32 del 7.2.2003, pag. 13).»

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 18.12.2003, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 32 del 7.2.2003, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 20.2.2003, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 87 del 4.4.2003, pag. 12.

3) Al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 D 0114**: Decisione 2003/114/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 29).»

*Articolo 2*

I testi delle decisioni 2003/83/CE, 2003/114/CE e 2003/236/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

S. A. S. PRINZ NIKOLAUS von LIECHTENSTEIN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.